



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.49**

OGGETTO:

Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100.

L'anno duemiladiciannove addi dodici del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Giust.
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
5. VALERIO Cinzia - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
7. PANARO Enrico - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
10. PLANO Sandro - Consigliere	"Susa"	Si
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	"Susa"	Si
12. FONZO Antonia - Consigliere	"Susa"	Si
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	"Susa"	Giust.

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale PESANDO Emanuela.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia e dettagliata relazione dell'Assessore Giuliano Pelissero.

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Richiamato l'art. 4 del predetto T.U.S.P. che recita testualmente:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;

Dato atto che il Comune di Susa con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1 del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2 del T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Rilevato che in data 21/11/2018 sono state predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze specifiche linee guida condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP e aggiornate con le linee guida del 21/11/2019;

Visto l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 ai sensi del quale, nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Dato atto che la società SMAT Spa (partecipata direttamente dal Comune con una quota pari a 0,00013%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto, avendo adottato entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Responsabile dell'Area Finanziaria, supportato del gruppo inter-area istituito in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 70 del 29.10.2019;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Susa ha le seguenti partecipazioni dirette e indirette in società alla data del 31.12.2018:

Partecipazione diretta

1. Società **ACSEL S.P.A.** con una quota del 9,59 %;
2. Società **Valle Dora Energia S.r.l.** con una quota dello 12,75%, società a partecipazione pubblico-privato, non controllata dal Comune.

Le società Aysel SPA è società "in house", affidataria diretta di servizi di interesse generali nei confronti della quale il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c..

La Società Valle Dora Energia S.r.l. svolge servizi di interesse generale espressamente contenuto nell'art. 4 comma 7 del T.U.S.P..

Partecipazione indiretta

Detenute dalla ACSEL S.p.A.

1. ACSEL ENERGIA SRL 100%

Che le partecipazioni indirette detenute dal Comune nella suddetta società sono le seguenti:

- ACSEL ENERGIA SRL 9,59 %

Richiamata ora la deliberazione di C.C. n. 35 del 18.12.2018 ad oggetto: "Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100", con la quale di dava atto che per la soc. indiretta Aysel Energia srl, partecipata al 100% da Aysel spa, era in corso il processo di fusione per incorporazione all'interno della soc. controllante ACEL SPA, con effetto dall'esercizio 2019;

Verificato ora che la fusione per incorporazione della società Aysel Energia srl in Aysel spa è avvenuta in data 29.04.2019 davanti al notaio Pene Vidari e Associati con effetto dal 06.05.2019. Le operazioni della società incorporata sono inserite nel Bilancio della società incorporante con decorrenza dal 01.01.2019;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che sulla presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e dato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Si apre la discussione così sintetizzabile (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi dei consiglieri è conservata su file audio presso la segreteria comunale).

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce Consiglio Comunale on-line.

PLANO Sandro

Ringrazia per la descrizione completa relativa agli aspetti giuridici che legano il Comune alle due società. Ritiene che l'Assessore Pelissero abbia tralasciato i problemi che investono queste due società nei rapporti con il Comune di Susa. Riferisce che Valle Dora Energia era in procinto di chiedere all'Amministrazione la cessione delle sue quote in cambio ovviamente di una valutazione del capitale. Inoltre il Comune aveva intrattenuto con la società una serie di rapporti per l'acquisizione della palazzina della centrale Iren, da destinare ad interventi di auto ristrutturazione che sarebbe utile definire. Per quanto riguarda Aysel, oltre alla questione della raccolta rifiuti, deve essere affrontata e risolta quella, ormai annosa, del fotovoltaico. Invita quindi l'Amministrazione, al di là degli aspetti puramente giuridici dei rapporti con le società partecipate, ad esaminare con attenzione anche questi problemi.

PELISSERO Giuliano

Ritiene le osservazioni del consigliere Plano assolutamente condivisibili e assicura che si porteranno avanti le relazioni sia con Valle Dora Energia per entrambe le questioni, in particolare quella della vendita delle quote sociali, sulla quale, al momento, non ci sono novità da comunicare, sia con Aysel spa per il fotovoltaico su cui necessitano degli approfondimenti.

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. ==
Votanti	n. 11
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. ==

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2018 di tutte le società in cui il Comune di Susa detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 modificato dal D.Lgs n. 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, "Allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) **Di dare atto che:**
 - la società SMAT Spa (partecipata direttamente dal Comune con una quota pari a 0,00013%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto, avendo adottato entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
 - per quanto riguarda la soc. indiretta Aysel Energia srl, partecipata al 100% da Aysel spa, il processo di fusione per incorporazione della società Aysel Energia srl in Aysel spa è avvenuto in data

29.04.2019 davanti al notaio Pene Vidari e Associati con effetto dal 06.05.2019. Le operazioni della società incorporata sono inserite nel Bilancio della società incorporante con decorrenza dal 01.01.2019.

- 4) **Di precisare** che, a seguito della presente ricognizione ordinaria, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".
- 5) **Disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 6) **Di dichiarare** al presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
 - Presenti: n. 11
 - Astenuti: n. ==
 - Votanti: n. 11
 - Voti favorevoli: n. 11
 - Voti contrari: n. ==

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PESANDO Emanuela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese